

	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE	
	SAN DONATO-SAN VITALE E CENTRO SOCIALE CROCE DEL BIANCO APS PER	
	LA GESTIONE DELLA CASA DI QUARTIERE CROCE DEL BIANCO SITA IN VIA	
	GIUSEPPE RIVANI N. 1 BOLOGNA NEL QUADRIENNIO 2025 – 2029.	
	In attuazione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/6051 P.G. N./2025	
	esecutiva ai sensi di legge	
	TRA	
	Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale - (cod. fisc. 01232710374) di	
	seguito denominato “Quartiere”, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gessica Frigato,	
	domiciliata per la sua carica a Bologna in Piazza Spadolini n° 7, presso la sede del	
	Quartiere, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttrice nominata con atto	
	del Sindaco P.G. n. 895915/2024 di cui alla circolare 75/2024 P.G. n. 899884/2024	
	E	
	CENTRO SOCIALE CROCE DEL BIANCO APS C.F. 92034200375 di seguito	
	denominata “Gestore” con sede legale a Bologna in Via Giuseppe Rivani n. 1, e legalmente	
	rappresentata d	
	Premesso che	
	- la rete delle Case di Quartiere nasce dall’evoluzione del sistema dei centri sociali	
	autogestiti dagli anziani, caratterizzati da una presenza radicata e diffusa sul territorio. Dopo	
	la riforma dei Quartieri del 2016, che ha ridefinito i quartieri quali aree con una popolazione	
	media di 60000 abitanti, le Case di Quartiere rappresentano una infrastruttura fondamentale	
	per il lavoro di prossimità quali luoghi sempre più trasversali, intergenerazionali e	
	interculturali di creazione di benessere, coesione e solidarietà tra le persone e le comunità;	
	mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il Percorso verso le Case di	
	Quartiere per un welfare di comunità e sono stati definiti gli indirizzi per l’implementazione	
		Pagina 1 di 18

	del nuovo modello gestionale;	
	- con successive delibere P.G. n. 42143/2020 e P.G. n. 249913/2020 la Giunta ha	
	rispettivamente dettato ulteriori indirizzi per la costituzione delle Case di Quartiere, in	
	particolare relativi alla governance, alla stipula delle convenzioni e all'attività di	
	somministrazione e approvato lo schema di convenzione per la costituzione delle Case di	
	Quartiere;	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 427957/2022 è stato approvato il documento “Case di	
	Quartiere: Percorso per un sistema unitario delle Case di Quartiere di Bologna 2022 –	
	2026”;	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 sono stati approvati gli indirizzi per la stipula	
	delle convenzioni adeguatamente aggiornati e lo schema di convenzione per la gestione	
	delle Case di Quartiere;	
	- con delibera del Programma Obiettivo triennio 2025/2027 del Consiglio del Quartiere San	
	Donato-San Vitale O.d.G. n. 26 del 26.11.2024 P.G. N. 836792/2024 sono state approvate le	
	linee di indirizzo per le Case di Quartiere del Quartiere San Donato-San Vitale Ruozi e	
	Croce del Biacco;	
	- il Quartiere San Donato-San Vitale ha emanato apposito avviso pubblico e relativa	
	documentazione, approvati con determinazione dirigenziale P.G. n. 20875/2025 i cui esiti	
	sono riportati nella determinazione DD/PRO/2025/6051 P.G. N./2025 più sopra citata;	
	si conviene quanto segue	
	Art. 1 - Finalità	
	1. Finalità della presente convenzione, è la gestione della Casa di Quartiere Croce del	
	Biacco quale struttura ibrida riconducibile al modello dell'amministrazione condivisa,	
	infrastruttura a disposizione della comunità pensata per agevolare le persone nell'esercizio	
	delle loro prerogative sociali, aperta e accessibile alla cittadinanza e volta a promuovere e	
		Pagina 2 di 18

	favorire la partecipazione delle persone anziane e dei cittadini e delle cittadine in genere, al	
	lavoro di comunità e alla cura del territorio.	
	2. La Casa di Quartiere Croce del Biacco rappresenta un punto di riferimento per la	
	cittadinanza trovandosi in un contesto periferico caratterizzato dalla presenza di numerosi	
	comparti di Edilizia Residenziale Pubblica, abitati prevalentemente da nuclei familiari di	
	origine straniera e da persone anziane che vivono sole.	
	Grazie alla sua posizione strategica, vicino a una scuola primaria, alla nuova scuola	
	dell'infanzia, alla nuova sezione di nido d'infanzia e a una palestra utilizzata da società	
	sportive di livello, la Casa di Quartiere ha il potenziale per ampliare la platea di cittadini che	
	la frequentano e costruire nuove collaborazioni.	
	Ben radicata nel territorio, la Casa di Quartiere ha un solido rapporto con le associazioni	
	locali, le quali spesso utilizzano gli spazi per attività educative e ludiche rivolte alla	
	comunità.	
	Nel pomeriggio, è particolarmente frequentata dagli anziani, che vi trovano un ambiente	
	accogliente per il gioco delle carte e il bar, rafforzando il suo ruolo di luogo di socialità e	
	aggregazione.	
	Art. 2 - Oggetto	
	1. Oggetto della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere Croce del	
	Biacco, il Quartiere concede al Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto dagli atti	
	richiamati in premessa, l'immobile sito in Via Rivani n 1, come da planimetria allegata	
	(Allegato 1) compresa l'area esterna di pertinenza per usi comuni di cui alle mappe	
	conservate agli atti del Quartiere.	
	L'immobile indicato è identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 221 Mappale	
	137 Sub 4 (COD. INV. C/1729) CAT. C/4;	
	Lo stato di consistenza degli arredi presenti presso la Casa di Quartiere rivela che sono di	
		Pagina 3 di 18

	proprietà del Gestore.	
	Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le parti concordano	
	di condividere le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della	
	prestazione energetica A.P.E. dell'immobile (Allegato 2 APE n. 02374-379378-2022	
	rilasciato il 23/11/2022 consegnato in data 07.12.2022) inoltre l'Associazione s'impegna ad	
	esporre tale documento, in luogo dei locali visibile al pubblico, ai sensi del D.Lgs. n.	
	192/2005.	
	Art. 3 - Sede Legale	
	Il Gestore ha fissato la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.	
	Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella Casa di Quartiere	
	potranno fissarvi la propria sede legale previo assenso del Quartiere e del Gestore.	
	Art. 4 - Rapporti con il Quartiere	
	1. Il soggetto Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel	
	rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna, garantendo la funzione della Casa	
	di Quartiere quale servizio sussidiario dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto	
	al territorio e si impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo	
	del Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi, concordate	
	periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione costante e dinamica tra i gestori	
	e gli uffici e servizi di Quartiere, coinvolgendo anche le altre Case di Quartiere e le realtà	
	del territorio, al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del	
	quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio	
	promossi dal Quartiere.	
	2. Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione, dovrà in	
	particolare:	
	a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal Quartiere,	
		Pagina 4 di 18

	intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del welfare di comunità e allo	
	sviluppo socio-culturale della cittadinanza, nonché attivare sinergie con le altre realtà del	
	territorio in armonia con gli indirizzi del Quartiere;	
	b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre Case di	
	Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando alle sedi di coordinamento previste	
	nell’ambito del progetto “Case di Quartiere”;	
	c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi e laboratori	
	partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai tavoli istituzionali convocati	
	dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti e dei servizi di comunità da	
	offrire alla cittadinanza nel territorio di riferimento;	
	d) partecipare attivamente mettendo a disposizione spazi per l’inserimento nella Casa di	
	Quartiere di attività e servizi quali, ad esempio, quelli rispondenti alla sfera del welfare di	
	prossimità nell’ambito dei finanziamenti europei PN Metro Plus e città medie sud 2021 -	
	2027.	
	3. Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un massimo annuo di	
	giornate pari a 20 (venti) con possibilità di utilizzo anche parziale ad ore (una giornata si	
	considera di 8 ore) previo accordo con il gestore e se compatibile con la programmazione	
	complessiva, gli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali e/o per interventi e	
	progetti di interesse pubblico, dandone congruo preavviso al gestore. Il Quartiere si riserva	
	altresì la possibilità di sottoscrivere Patti di Collaborazione che prevedano l’uso parziale	
	dell’immobile da parte di ulteriori soggetti civici al fine di ampliare gli orari di apertura e	
	l’offerta di attività della Casa di Quartiere a beneficio dei cittadini.	
	4. Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, accordi di	
	collaborazione formali con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio	
	al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l’organizzazione congiunta	
		Pagina 5 di 18

	di iniziative, rassegne e simili a favore della cittadinanza.	
	La disponibilità a favore di soggetti terzi degli spazi della Casa di Quartiere per usi	
	occasionalì potrà avvenire nelle forme e alle condizioni concordate con il Quartiere e rese	
	pubbliche ai sensi del successivo articolo 13.	
	5. Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci di altre	
	associazioni e/o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere	
	in relazione alle iniziative oggetto degli eventuali accordi e determinano gli impegni dei	
	soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti e indiretti della gestione. L'accordo di	
	collaborazione di cui al precedente comma potrà inoltre, prevedere la designazione di un	
	rappresentante della realtà coinvolta quale membro del Comitato di Gestione della Casa di	
	Quartiere come previsto dal successivo articolo 5.	
	6. Il Gestore si rende disponibile, nelle modalità concordate con l'Amministrazione e nel	
	rispetto dei relativi rapporti convenzionali da questa sottoscritti in merito, o comunque in	
	base a specifici accordi con gli uffici territoriali degli enti a ciò preposti, a favorire	
	all'interno della Casa l'eventuale inserimento, a supporto delle attività che ivi si realizzano,	
	di persone per lo svolgimento di attività gratuita in favore della collettività quale forma di	
	riparazione del danno a scopo risocializzante e comunque ai fini previsti dalla legge o con le	
	modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità o Messa alla Prova.	
	Il Gestore, in accordo con il Quartiere, si impegna a favorire il coinvolgimento di giovani	
	coinvolti in progetti di servizio civile o di studenti impegnati in tirocini	
	formativi/curricolari.	
	7. Il Gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:	
	- entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della Casa di	
	Quartiere per l'anno successivo. La programmazione delle attività, redatta anche sulla base	
	degli indirizzi del Consiglio di Quartiere contenuti nel Programma Obiettivo e delle	
		Pagina 6 di 18

	proposte eventualmente emerse dall'Assemblea civica della Casa di Quartiere, potrà essere	
	modificata e integrata durante l'anno in accordo con il Quartiere;	
	- entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, nel caso di	
	assegnazione della gestione a più soggetti associativi il rendiconto dovrà presentare in forma	
	aggregata le poste, riconducibili alla gestione della Casa di Quartiere, presenti nei bilanci	
	approvati dalle assemblee delle singole associazioni. A questa forma aggregata, che	
	costituirà il "Rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere", e non ai bilanci delle singole	
	associazioni, si dovrà fare riferimento per quanto riguarda la presenza di eventuali avanzi di	
	gestione;	
	- entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno schema	
	preventivamente concordato con il Quartiere, unitamente al piano di reinvestimento	
	dell'avanzo di gestione;	
	- le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere con il relativo	
	ordine del giorno ed un estratto sintetico dei verbali relativamente alle decisioni più rilevanti	
	assunte.	
	8. Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare secondo la	
	modalità sopra descritta, dovrà essere definito in accordo con il Quartiere, dando priorità a	
	interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie agli immobili ai sensi del successivo	
	articolo 9, all'acquisizione di attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad	
	accantonamenti per il finanziamento di attività ed eventi in programmazione. Il Quartiere	
	favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di programmare investimenti	
	congiunti degli avanzi di gestione.	
	9. Il soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa	
	incidere sulla regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività, nonché ogni	
	evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.	
		Pagina 7 di 18

Art. 5 - Comitato di Gestione

La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione, ai lavori del Comitato di

Gestione può essere richiesta la presenza del Quartiere.

Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la programmazione annuale delle attività devono comunque essere invitati il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa alle attività della Casa di Quartiere.

Il Comitato di Gestione è costituito dal consiglio direttivo dell'ETS concessionario e dai referenti delle realtà che collaborano stabilmente alla gestione della Casa di Quartiere nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo 4, ed è presieduto da un membro eletto tra i suoi componenti.

Art. 6 - Assemblea Civica della Casa di Quartiere

1. E' istituita l'Assemblea civica della Casa di Quartiere Croce del Biacco, con la finalità di coinvolgere cittadini, cittadine e realtà del territorio nella vita della Casa di Quartiere attraverso proposte, espressione di bisogni e partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell'Assemblea Civica è consultivo.

2. La partecipazione alla stessa è aperta previa registrazione a:

- i cittadini e le cittadine residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;

- le persone straniere e le persone apolidi residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

3. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica il Presidente ed il Direttore del Quartiere o

	loro delegati e i rappresentanti delle realtà coinvolte nella gestione della Casa di Quartiere	
	(Comitato di Gestione) e delle ulteriori attività che in essa si svolgono.	
	4. L'Assemblea Civica è presieduta dal/dalla Presidente del Quartiere o suo/a delegato/a.	
	5. L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Quartiere, sentita	
	la Casa di Quartiere, almeno due volte l'anno, indicativamente:	
	- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da	
	svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;	
	- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, della	
	rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili,	
	precedentemente concordato con il Quartiere.	
	6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.	
	Art. 7 - Modalità di gestione	
	Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di Quartiere ed	
	utilizzerà soci volontari e/o prestatori d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.	
	La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista finanziario, tutte	
	le operazioni finanziarie relative alla Casa di Quartiere devono fare riferimento ad un conto	
	corrente dedicato.	
	Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai soggetti terzi	
	eventualmente coinvolti, dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni	
	previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.	
	E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli spazi o le condizioni	
	d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie	
	autorizzazioni edilizie ed amministrative.	
	Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi automatici, quali	
	ad esempio slot-machines, videolottery o altri sistemi che abbiano come elemento	
		Pagina 9 di 18

	preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.	
	Escludere l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente	
	all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o	
	praticino forme di discriminazione.	
	L'utilizzo del logo del Comune e del Quartiere deve essere richiesto e autorizzato in	
	relazione a specifiche attività e ad eventi determinati non facenti parte della	
	programmazione annuale già concordata con il Quartiere, secondo le modalità previste dai	
	Regolamenti comunali.	
	L'utilizzo dell'Immagine Coordinata della Rete delle Case di Quartiere di Bologna deve	
	essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'apposito Manuale d'uso.	
	Art. 8 - Impegni del Gestore	
	1. Il Gestore si impegna al rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna e della	
	XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relativa legge di attuazione	
	20/06/1952 n. 645 (Legge Scelba), nonché della Legge 25/06/1993 n. 205 (Legge Mancino).	
	2. Il soggetto Gestore è responsabile della gestione e dell'organizzazione della Casa di	
	Quartiere.	
	3. Nel caso di presenza di dipendenti il soggetto Gestore redige e predispone il documento	
	di analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività previste nella Casa di Quartiere, ai	
	sensi del D.Lgs 81/08.	
	4. Il soggetto Gestore e i competenti uffici dell'Amministrazione comunale effettueranno	
	una valutazione complessiva degli immobili al fine di:	
	- verificare la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità al pubblico o	
	ai soli soci in relazione alle diverse attività previste;	
	- definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.	
	Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o differimenti delle	
		Pagina 10 di 18

	attività concordate in esito alla coprogettazione al fine di renderne compatibile l'esercizio	
	con le caratteristiche del luogo.	
	5. Il Gestore si impegna, in particolare a:	
	- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle attività svolte e	
	compatibili con le esigenze dei/delle cittadini/e ed a comunicare al Quartiere eventuali	
	periodi di chiusura;	
	- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;	
	- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;	
	- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;	
	6. Inoltre il Gestore dovrà:	
	- sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia, riscaldamento, ecc. I	
	contratti per le utenze sono intestati direttamente al Gestore, ad esclusione del contratto	
	referito al riscaldamento, in quanto tale contratto è condiviso con un'altra struttura di	
	proprietà comunale e più in specifico la palestra della scuola primaria "Livio Tempesta ". Il	
	Gestore si impegna a corrispondere a titolo di rimborso, calcolata in relazione alla serie	
	storica dei consumi, all'Amministrazione Comunale che tenga conto, oltre che della	
	superficie utilizzata dal centro sociale, anche dello scorporo degli oneri, sostenuti dal centro	
	sociale e riconducibili all'utilizzo di n. 2 locali, rispettivamente denominati "spazio	
	giovani" e "saletta computer, a disposizione prioritariamente del Quartiere San Donato-San	
	Vitale, in conformità con quanto espresso nella deliberazione del Consiglio di quartiere	
	O.d.G n. 66/2002. Pertanto il rimborso per il riscaldamento sarà corrisposto dalla	
	concessionaria al Comune nella cifra di Euro 2.314,00.= e sarà soggetto ad aggiornamento	
	annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tale	
	adeguamento verrà applicato automaticamente senza necessità di apposita comunicazione.	
		Pagina 11 di 18

	- provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree oggetto della	
	convenzione, concordando tipologie e modalità di intervento con gli uffici comunali	
	competenti e a segnalare tempestivamente al Direttore del Quartiere la necessità di interventi	
	manutentivi di competenza comunale.	
	Art. 9 - Impegni del Comune	
	1. Le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile sono a carico del Comune.	
	2. Il Comune e il soggetto Gestore possono concordare che l’esecuzione di determinati	
	interventi di manutenzione straordinaria siano a carico di quest’ultimo. In tal caso il Gestore	
	affida l’esecuzione dell’intervento ad un soggetto in possesso delle necessarie qualificazioni	
	il quale provvederà a rilasciare le certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei	
	lavori. Il rispetto delle predette condizioni esonera il soggetto Gestore in ordine ad eventuali	
	responsabilità connesse agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti.	
	3. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n.	
	380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare:	
	per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie	
	per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed	
	integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria	
	complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito	
	degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel	
	frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se	
	comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico	
	urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga	
	l'originaria destinazione d'uso.	
	4. Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre a valutare,	
	nell’ambito delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere con contributi finanziari la	
		Pagina 12 di 18

	Casa di Quartiere, anche in ragione della gestione di specifiche attività e interventi sussidiari	
	e complementari a quelli offerti dall'Amministrazione.	
	Art. 10 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di	
	Quartiere e manifestazioni temporanee aperte al pubblico negli spazi esterni.	
	L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di	
	Quartiere, le attività di manifestazione temporanee aperte al pubblico e i relativi	
	adempimenti amministrativi dovranno effettuarsi con le modalità definite nel documento	
	"Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera	
	di Giunta P.G. n. 74883/2025 e in conformità ai presupposti normativi ivi richiamati, nonché	
	alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	Nel caso in cui il soggetto Gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative, che	
	possa risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte di un soggetto terzo,	
	lo propone al Quartiere che è chiamato ad esprimere parere in merito dettando eventuali	
	indirizzi volti a garantire che la modalità di gestione dell'attività di somministrazione risulti	
	comunque coerente con la funzione sociale della Casa. Il soggetto terzo a cui affidare la	
	somministrazione in deroga dovrà comunque essere individuato in un altro ente del terzo	
	settore.	
	Art. 11 - Oneri assicurativi e responsabilità	
	Il Comune di Bologna in relazione alle Case di Quartiere ha predisposto coperture	
	assicurative, da parte dell'Ente, mediante le seguenti polizze:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera a copertura delle richieste 	
	di risarcimento avanzate da terzi e riconducibili a responsabilità civile dell'Ente.	
	L'ambito della copertura è riferito all'insieme delle attività e competenze istituzionali svolte	
	dal Comune di Bologna. Tra le principali estensioni si segnala la proprietà e/o conduzione di	
	fabbricati, aree verdi ecc.	
		Pagina 13 di 18

	<ul style="list-style-type: none"> ● Polizza Incendio e rischi accessori a copertura dei danni arrecati a locali, strutture, beni 	
	mobili e altri beni di proprietà comunale a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio	
	e altri rischi quali eventi atmosferici, eventi socio-politici, eventi catastrofici (alluvioni,	
	inondazioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, grandine).	
	Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell'art. 2051 c.c. e	
	adotterà ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da	
	fatto od omissione del medesimo, nonché dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti	
	di cui il Gestore si avvalga.	
	Il Gestore è tenuto a stipulare con primario assicuratore:	
	1. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (laddove esistenti) per	
	danni arrecati a terzi, intesi in generale, in relazione alle attività svolte.	
	Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per	
	sinistro. Tale copertura opera quale garanzia per il Gestore stesso.	
	2. Incendio e rischi accessori: per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato	
	e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO	
	per un valore di euro 194.400,00 (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) compresa	
	garanzia "Ricorso Terzi";	
	<ul style="list-style-type: none"> ● per danni arrecati ai propri beni, nei casi in cui i soggetti gestori intendano garantire i beni 	
	di proprietà;	
	Si precisa inoltre che l'obbligo di disporre di polizze relativamente alle iniziative o attività	
	svolte all'interno delle Case di Quartiere e nelle aree di loro pertinenza vale anche per	
	associazioni/soggetti diversi dai gestori; la polizza di responsabilità civile verso terzi e	
	prestatori d'Opera (laddove esistenti) stipulata dal soggetto Gestore non garantisce la	
	copertura relativamente a sinistri occorsi in occasione di eventuale attività privata effettuata	
	da persona associata nei locali delle Case (es.: utilizzo sale per eventi privati)	
		Pagina 14 di 18

	· il tesseramento con il soggetto Gestore garantisce la copertura dei soci relativamente alle	
	attività organizzate e gestite dal Gestore stesso ma non copre le attività organizzate da altri	
	soggetti (enti, associazioni, etc.) presso gli spazi di pertinenza delle Case di Quartiere; per	
	tali attività i soggetti organizzatori, come sopra specificato, dovranno disporre di adeguata	
	polizza assicurativa per le attività svolte.	
	Copia di tali polizze saranno consegnate al Quartiere entro 30 giorni dalla stipula della	
	presente convenzione.	
	Le modalità sono definite nel documento “Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula	
	delle convenzioni” approvato con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 in conformità alla	
	normativa vigente in materia, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	Art. 12 - Durata della convenzione	
	La convenzione avrà la durata di quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione	
	della presente. Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di	
	Quartiere, la convenzione potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un massimo di sei	
	mesi. Il Gestore è obbligato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni contrattuali	
	pattuite, nessuna esclusa.	
	Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature di proprietà	
	comunale, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone	
	e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso senza necessità di	
	preventivo atto di disdetta.	
	Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Gestore	
	all'atto della riconsegna.	
	Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna	
	degli spazi liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti	
	i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.	
		Pagina 15 di 18

	Art. 13 - Trasparenza e Rendicontazione	
	La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della Casa di Quartiere al	
	fine di valorizzare e monitorare le attività concretamente realizzate e l'impatto sociale	
	generato a favore della comunità.	
	Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal	
	precedente art. 4:	
	- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con	
	particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;	
	- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività	
	svolte unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.	
	Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione,	
	Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, modalità di richiesta,	
	condizioni e utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere da parte di terzi, convocazioni e	
	verbali dell'assemblea civica ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul	
	trattamento dei dati personali, nella sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.	
	Il Gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia,	
	informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.	
	Art. 14 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione	
	Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze	
	rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione	
	scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi	
	immediatamente alle condizioni contrattuali prestabilite.	
	Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con	
	adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo	
	dei locali per pubblica utilità, senza che al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere	
		Pagina 16 di 18

	sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di	
	emergenza.	
	Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, previa	
	comunicazione al Gestore, in caso di:	
	- scioglimento del soggetto Gestore;	
	- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre al Comune in	
	base alla presente convenzione oppure dietro richiesta;	
	- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;	
	- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione,	
	o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;	
	- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;	
	- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti	
	pubblici e/o privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;	
	- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o contravvenzioni di natura	
	penale a carico di persone che operano per conto del Gestore o loro aventi causa per fatti	
	occorsi nell'ambito della conduzione degli spazi;	
	- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del Comune al	
	risarcimento dei danni subiti;	
	- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, al di fuori dei casi	
	previsti dalla presente convenzione.	
	Art. 15 - Spese contrattuali	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso. Sono a carico del	
	Gestore i relativi adempimenti nonché oneri se dovuti, senza alcuna possibilità di rivalsa nei	
	riguardi dell'Amministrazione Comunale.	
	E' esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017 art. 82.	
		Pagina 17 di 18

	Art. 16 - Trattamento dei dati personali	
	Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla	
	protezione dei dati personali).	
	Art. 17 - Foro competente	
	Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il	
	Foro di Bologna.	
	Art. 18 - Rinvio a fonti normative	
	Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme	
	del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto	
	applicabili e compatibili con la natura dell'atto.	
	Letto, approvato e sottoscritto. Bologna,	
	Per il Comune di Bologna	Per il Centro Sociale
	Quartiere San Donato-San Vitale	Croce del Biacco APS
	La Direttrice	Il Presidente
	Gessica Frigato	
	(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme	
	correlate)	
	Allegato 1 - Planimetria	
	Allegato 2 - APE	
		Pagina 18 di 18

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Bologna

Scheda n. 1 Scala 1:200


Dichiarazione protocollo n. del
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Bologna
 Via Rivani

civ. 1

Identificativi Catastali:
 Sezione:
 Foglio: 221
 Particella: 137
 Subalterno: 4

Compilata da:
 Dal Pozzo Camillo
 Iscritto all'albo:
 Geometri
 Prov. Bologna

N. 2571



PIANO TERRA



ORIENTAMENTO



COPIA CONFORME
 ALL' ORIGINALE

1. DATI DELL'IMMOBILE

Comune: BOLOGNA

Indirizzo: Via G. Rivani n.1

Piano - Interno: T

Coordinate Gis: LAT: LON:

Proprietario: Comune Bologna CF: 01232710374

Destinazione d'uso: E4 (3) - Edifici adibiti a bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili

Cod. Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Identificazione
A944	/	221	137	4	

2. DATI GENERALI

Oggetto dell'attestato: Unità immobiliare

N. unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1

Finalità dell' APE: Locazione

Zona climatica: E

Anno di costruzione (presunto): 2002

Foto dell'edificio



3. SERVIZI ENERGETICI PRESENTI



Climatizzazione invernale



Climatizzazione estiva



Produzione acqua calda sanitaria



Ventilazione meccanica non presente



Illuminazione artificiale



Trasporto di persone o cose non presente

4. PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione Energetica del Fabbricato		Prestazione Energetica Globale	Riferimenti
INVERNO 	ESTATE 	A4 Eptot<231 A3 231<=Eptot<347 A2 347<=Eptot<463 A1 463<=Eptot<579 B 579<=Eptot<695 C 695<=Eptot<869 D 869<=Eptot<1158 E 1158<=Eptot<1506 F 1506<=Eptot<2027 G Eptot>2027	<p>Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:</p> <p>Se nuovi:</p> <p>B 579,38 kWh/m² anno</p> <p>Se esistenti:</p> <p>C 748,21 kWh/m² anno</p> <p>Edificio a energia quasi zero E=0</p>
		<p>CLASSE ENERGETICA</p> <p>C</p> <p>EP gl,nren</p> <p>748,21</p> <p>kWh/m² anno</p>	

SOGGETTO CERTIFICATORE

02374 PER.IND. CAPUZZI DAVIDE



Timbro e Firma

TECNICI PREPOSTI



02374 PER.IND. CAPUZZI DAVIDE

Timbro e Firma

5. IMPIANTI PRESENTI

IMPIANTI COMBINATI (CLIMATIZZAZIONE INV. + ACS) H + W	Descrizione	Anno di installazione	Codice Catasto Regionale	Potenza Nominale [kW]	Efficienza media stagionale	EP _{ren}	EP _{nren}
	 Caldaia standard	2022		145,71	66.35%	2,49 [kWh/m2/anno]	695,53 [kWh/m2/anno]
	Vettore Energetico Utilizzato	Energia elettrica da rete		Quantità annua consumata in uso standard	1649,24 [kWhel/anno]	Emissioni di CO2 [kg/anno]	714,45
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C	Vettore Energetico Utilizzato	Gas naturale		Quantità annua consumata in uso standard	21503,07 [Smc/ anno]	Emissioni di CO2 [kg/anno]	40531,26
	Descrizione	Anno di installazione	Codice Catasto Regionale	Potenza Nominale [kW]	Efficienza media stagionale	EP _{ren}	EP _{nren}
	 HP elettrica aria-acqua	2003		17,68	219.23%	1,13 [kWh/m2/anno]	4,70 [kWh/m2/anno]
ILLUMINAZIONE L	Vettore Energetico Utilizzato	Energia elettrica da rete		Quantità annua consumata in uso standard	749,36 [kWhel/anno]	Emissioni di CO2 [kg/anno]	324,62
	Descrizione	Anno di installazione	Codice Catasto Regionale	Potenza Nominale [kW]	Efficienza media stagionale	EP _{ren}	EP _{nren}
	 Lampade fluorescenti	2020		2,70	41.32%	11,57 [kWh/m2/anno]	47,99 [kWh/m2/anno]
	Vettore Energetico Utilizzato	Energia elettrica da rete		Quantità annua consumata in uso standard	7650,03 [kWhel/anno]	Emissioni di CO2 [kg/anno]	3313,99

6. CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AI SERVIZI ENERGETICI PRESENTI

 Climatizzazione invernale	Volume lordo [m³]	Superficie utile [m²]	Superficie disperdente [m²]	Rapporto S/V	EP _{Hnd} [kWh/m²/anno]
	1937,39	310,87	1007,14	0,52	426,57
 Climatizzazione estiva	Volume lordo [m³]	Superficie utile [m²]	A _{sol,est} [m²]	A _{sol,est} / A _{sup}	Y _{IE} [W/m²k]
	1163,03	185	29,87	0,096	0,5650

7. INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALI ED EMISSIONI

Indice della prestazione energetica non rinnovabile	Indice della prestazione energetica rinnovabile	Emissioni di CO2
EP _{gl,nren} kWh/m² anno	EP _{gl,ren} kWh/m² anno	kg/m² anno
748,21	15,19	151,91

SOGGETTO CERTIFICATORE

02374 PER.IND. CAPUZZI DAVIDE

Timbro e Firma

8. RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	Tipo di intervento e descrizione	Comporta una ristrutturazione importante	Tempo del ritorno dell'investimento (anni)	Indice EP _{gl,nren} raggiungibile con l'intervento (kWh/m ² anno)	Classe Energetica raggiungibile con l'intervento	Indice EP _{gl,nren} raggiungibile con tutti gli interventi (kWh/m ² anno)	Classe Energetica raggiungibile con l'intervento
REN 1	Fabbricato - Involucro opaco - 1-CAPPOTTO + COIBENTAZIONE COPERTURA	NO	5,15	656,49	B	656,49	B

9. ENERGIA ESPORTATA

0,00 kWh/anno VETTORE ENERGETICO: Energia elettrica

10. DATI DI BASE E DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Metodologia di calcolo utilizzata: Procedura e metodi di calcolo da rilievo sull'edificio (all. A-3 punto 3.2, 4.2)

Origine dei dati: Rilievo in sito

Software di calcolo utilizzato: Edilclima EC700

11. INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, si consiglia la coibentazione delle pareti esterne e della copertura.

12. SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

SI NO

☒

☐

in data: 12/10/2022

13. SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?

SI NO

☒

☐

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?

SI NO

☐

☒

SOGGETTO CERTIFICATORE

02374 PER.IND. CAPUZZI DAVIDE

Timbro e Firma

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il codice univoco di identificazione riportato sul presente Attestato di Prestazione Energetica ne conferma l'avvenuta registrazione per via telematica nel sistema SACE, anche ai fini della sua effettiva validità. La registrazione avviene mediante apposizione di firma digitale del documento formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82-CAD, che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento stesso. Esso è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. Con la sottoscrizione del presente Attestato e la relativa registrazione nel sistema SACE il Soggetto Certificatore assume la responsabilità di legge per quanto concerne:

- la conformità del presente Attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici,
- la asseverazione dei dati riportati del presente Attestato,
- il rispetto delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio,

ferme restando le responsabilità in capo al tecnico o ai tecnici abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett b) del DPR 75/2013, preposti alla determinazione della prestazione energetica e indicati nell'attestato.

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni".

SEZIONI 1 E 2

Contengono informazioni generali circa l'immobile e la proprietà: nel caso di APE relativo ad immobili con diversi proprietari o diversi riferimenti catastali, questi vengono elencati rispettivamente nelle successive sezioni 10 e 12. Tra le informazioni generali è riportata la motivazione (finalità) alla base della redazione dell'APE: nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

SEZIONE 3

Riporta i servizi energetici presenti nell'edificio, in relazione ai quali sono state determinate le sue prestazioni energetiche. I servizi presenti sono evidenziati in nero, quelli non presenti sono in grigio chiaro

SEZIONE 4

Riporta le principali caratteristiche prestazionali dell'edificio, tra cui:

- il valore dell'indice di prestazione energetica globale (EP_{gl,nren}, ovvero il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti) e la relativa classe di prestazione dell'edificio (rapportata ad una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente))
- la valutazione qualitativa della prestazione energetica del fabbricato relativa al fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice fornisce un'indicazione della capacità dell'involucro edilizio di isolare termicamente, d'estate e d'inverno, gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. I valori di riferimento per la effettuazione di tale valutazione sono indicati alla successiva sezione 6; i valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nella DGR 1275/2015 allegato A-3, mentre la scala di valutazione qualitativa utilizzata si basa sul seguente criterio grafico:



QUALITA' ALTA



QUALITA' MEDIA



QUALITA' BASSA

- la classificazione dell'edificio come "Edificio a energia quasi zero", ovvero edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni sono riportati nella DGR 1275/2015 allegato A-3. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria
- riferimenti: viene riportato il raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SEZIONE 5

Riporta le prestazioni energetiche degli impianti che forniscono i servizi energetici di cui alla sezione 3: in particolare, per ciascun impianto vengono indicati gli specifici indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, le emissioni di CO₂ e i consumi stimati per ogni fonte o vettore energetico impiegato.

SEZIONE 6

Riporta le principali caratteristiche dell'involucro edilizio, in base alle quali viene effettuata la valutazione qualitativa della prestazione energetica del fabbricato relativa al fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti, di cui alla sezione 4.

SEZIONE 7

Riporta l'indice globale di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione, e l'indice di emissione di CO₂.

SEZIONE 8

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

SEZIONE 9

Riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

SEZIONE 10

Fornisce indicazioni sulle metodologie e sui dati di base utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.

SEZIONE 11

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Pagamento del contributo di cui alla L.R. 26/2004 articolo 25-ter comma 7 effettuato con identificativo:

FD401B39-3924-4C16-9717-D51E109579D6

SOGGETTO CERTIFICATORE

02374 PER.IND. CAPUZZI DAVIDE

Timbro e Firma